

N.	Tipologia di intervento	Zone sismiche	Ripartizione temporale della detrazione	Misura della detrazione		
1	Interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari" (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).	Tutte	In 10 anni	Fino al 25 giugno 2012, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro.	Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 48.000 euro.	Dal 2018, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro.
2	Le stesse misure antisismiche indicate al punto precedente (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 4 agosto 2013 (dal primo gennaio 2017, per la norma in vigore dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2021, solo per gli edifici ubicati "nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)", Opcm 20 marzo 2003, n. 3274. Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, anche per gli "edifici ubicati nella zona sismica 3".	Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, in 10 anni (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5). Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, in 5 anni.	Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, detrazione Irpef e Ires del 65%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.	50%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno".	
3	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva "una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore" (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).				70%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno".	
4	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva "il passaggio a due classi di rischio inferiori" (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).				80%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno".	
5	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 3 (riduzione di una classe di rischio), realizzate sulle "parti comuni di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).				75%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio".	
6	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 4 (riduzione di due classi di rischio), realizzate sulle "parti comuni di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).				85%, con importo massimo delle spese di 96.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio".	